

ARR

COPIA
Per conoscenza

Roma, 18 Aprile 1956

RISERVATO

Carissimo Monsignore,

non essendo certo di incontrarla a Bergamo o a Milano domani, Le lascio l'appunto accluso perchè Lei possa prendersene conoscenza a tempo utile degli argomenti che hanno formato oggetto dell'incontro di stamani con l'On. Brusasca.

Penso possa esserLe utile avere subito le notizie accluse, anche per informarne, eventualmente, i Superiori.

La saluto con affetto.

(Floris Luigi Annannati)

1 all.
Ill.mo e Rev.mo
Mons. Albino Galletto
Consulente Eccl. Ente Spettacolo
Via Conciliazione, 10
ROMA

RISERVATO

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

CONCERNENTE LA REVISIONE DEGLI SPETTACOLI TEATRALI, CINEMATOGRAFICI E DI
QUELLI DIFFUSI DALLA RADIO E TELEVISIONE

.....
.....

4

Art. 1.- La proiezione in pubblico di pellicole cinematografiche, la rappresentazione in pubblico di lavori teatrali di qualunque genere e specie e la messa in onda sia per radiodiffusione che per televisione di spettacoli cinematografici e teatrali di qualunque genere e specie, è subordinata al preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso nulla osta è richiesto per la esportazione di pellicole nazionali all'estero.

Il nulla osta è rilasciato su conforme parere espresso da speciali Commissioni di primo e di secondo grado, previa revisione integrale delle suddette opere da parte delle Commissioni stesse.

Art. 2.- Il nulla osta per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche nei locali di pubblico spettacolo e per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche a mezzo della radio e della televisione, non può essere rilasciato quando si tratti della riproduzione di soggetti e scene:

- a) - che costituiscano reato o apologia di un reato oppure siano offensivi della moralità pubblica e del buon costume;
- b) - che costituiscano offesa alla fede religiosa;
- c) - che siano contrari all'ordine pubblico, ovvero che possano turbare i rapporti internazionali;
- d) - che siano offensivi del decoro o del prestigio degli Organi Costituzionali, delle Forze Armate e delle altre pubbliche istituzioni;
- e) - che rivestano carattere di particolare crudeltà e violenza o che abbiano contenuto impressionante e raccapricciante o che possano essere di scuola ed incentivo al reato.

Il nulla osta per i film nazionali destinati alla esportazione non può essere rilasciato oltre che per i motivi indicati nel comma precedente, neppure quando si tratti di soggetti e scene che possano compromettere gli interessi economici e politici, il decoro ed il prestigio della Nazione.

Art. 3.- Le Commissioni di revisione cinematografica di primo grado sono composte:

- a) - da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione Generale dello Spettacolo - con funzioni di Presidente;
- b) - da un Magistrato dell'Ordine giudiziario;
- c) - da un funzionario del Ministero dell'Interno;
- d) - da un insegnante di pedagogia negli Istituti magistrali;
- e) - da un esperto in materia cinematografica scelto fra gli esponenti delle categorie artistiche.

La Commissione di revisione cinematografica di secondo grado è composta:

- a) - dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) - da un Magistrato dell'Ordine giudiziario;
- c) - da un funzionario del Ministero dell'Interno;
- d) - da un docente universitario di pedagogia o psicologia;
- e) - da un esperto in materia cinematografica scelto tra gli esponenti delle categorie artistiche.

Il Sottosegretario di Stato può delegare, di volta in volta, al Direttore Generale dello Spettacolo le funzioni di Presidente della Commissione.

I componenti le Commissioni di revisione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I membri di cui alle lettere b), c), d), e), durano in carica due anni.

Per ciascun componente delle Commissioni è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente.

Art. 4.- La Commissione di primo grado per la revisione teatrale è così composta:

- a) - da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione Generale dello Spettacolo - con le funzioni di Presidente;
- b) - da un Magistrato dell'Ordine giudiziario;
- c) - da un funzionario del Ministero dell'Interno;
- d) - da un insegnante di pedagogia negli Istituti magistrali;
- e) - da un autore teatrale.

La commissione di revisione teatrale di secondo grado è così composta:

- a) - dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) - da un Magistrato dell'Ordine giudiziario;
- c) - da un funzionario del Ministero dell'Interno;
- d) - da un docente universitario di pedagogia o psicologia;
- e) - da un autore teatrale.

Il Sottosegretario di Stato può delegare, di volta in volta, al Direttore Generale dello Spettacolo le funzioni di Presidente della Commissione.

I componenti le Commissioni di revisione sono nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), durano in carica due anni.

Per ciascun componente delle Commissioni è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente.

Art. 5.- Le Commissioni di revisione teatrale e cinematografica, qualora esprimano parere favorevole al rilascio del nulla osta di rappresentazione o di proiezione in pubblico, devono pronunciarsi anche sull'ammissibilità o meno agli spettacoli stessi dei minori degli anni sedici. L'ammissibilità deve essere esclusa per gli spettacoli che siano pregiudizievoli alla regolare formazione della personalità.

Qualora tale ammissibilità sia consentita il concessionario e il direttore del locale cinematografico o teatrale, sono tenuti a pubblicarne l'avviso in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Essi devono, inoltre, provvedere rigorosamente ad impedire che i minori degli anni sedici accedano nel locale in cui vengono eseguiti spettacoli ai quali essi non possono assistere.

E' fatto divieto di abbinare ad una pellicola cinematografica, alla cui proiezione possono assistere i minori di anni sedici, spettacoli di qualsiasi genere o presentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i medesimi siano stati esclusi.

Art. 6.- Le opere teatrali o cinematografiche alla cui rappresentazione in pubblico non sono ammessi i minori degli anni sedici non possono essere messe in onda nè per radiodiffusione nè per televisione.

Art. 7.- Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di revisione, accompagnata dalla copia del film o del testo dell'opera teatrale o dell'opera destinata alla radiodiffusione e televisione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Commissione di primo grado, decide sul rilascio o meno del nulla osta e ne dà comunicazione agli interessati.

Il provvedimento dell'Amministrazione di diniego parziale o totale del nulla osta deve essere motivato; contro tale provvedimento è ammesso ricorso nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di notificazione del provvedimento, alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un nuovo esame del film, del lavoro teatrale o dell'opera destinata alla radiodiffusione o televisione.

Qualora la Commissione di primo grado abbia espresso parere favorevole al rilascio del nulla osta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di provvedere, può richiedere nel termine di giorni dieci il parere della Commissione di secondo grado, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Commissione di secondo grado, provvede definitivamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso o da quella della richiesta del parere di cui al precedente comma.

Art. 8.- Nella rappresentazione di opere teatrali è fatto divieto di usare sulla scena atteggiamenti comunque offensivi della pubblica decenza.

Art. 9.- Salve le sanzioni previste dal Codice Penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.

Nei casi di maggiore gravità o in caso di recidiva per i reati previsti dal Codice Penale e dalla presente legge, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo da dieci a trenta giorni.

Art. 10.- Sino a quando non sarà stato emanato il regolamento di esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato col R.D. 24.9.1923, n. 3287.

-----0000000000-----

18 Aprile 1956

C e n s u r a

Il Presidente del Consiglio modificherebbe l'Art. 2 del testo di Legge che dovrebbe regolare la censura degli spettacoli cinematografici, teatrali, radiofonici e televisivi, con la formulazione che segue:

Art. 2 - "Non può essere rilasciato il nulla osta per la proiezione o rappresentazione in pubblico di film o di lavori teatrali nei quali siano riprodotti soggetti e scene contrari al buon costume e all'ordine pubblico e che offendano il sentimento religioso e le pubbliche istituzioni.

Il nulla osta per l'esportazione all'estero non può essere rilasciato nei casi previsti dal precedente comma e quando si tratta di soggetti e scene che possano turbare i rapporti internazionali."

Nei confronti del Disegno di Legge, di cui Lei è a conoscenza, ci sono alcune modifiche più che altro di carattere formale. Infatti, è scomparsa la dizione "reati" in quanto il Presidente obietta che nel caso di reati entra in azione il Codice Penale, e quindi sembra inutile in dirlo qui. Sul piano delle scene di errore, di violenza, etc., il Presidente ritiene che tali casi debbano rientrare nell'offesa al buon costume e quindi preferisce la formula generale a quella particolare. Sul piano delle forze armate etc., ritiene che la dizione "pubbliche istituzioni" sia comprensiva di tutto. Per quanto si riferisce alla sostituzione "sentimento religioso" anziché "fede religiosa", così come nel testo primitivo, gli sembra che la dizione sia più esatta e tenga più conto della reale situazione italiana. Ritiene che la dizione "fede religiosa" può assumere, in alcuni casi, aspetti limitativi nei confronti della religione cattolica, o estensiva nei confronti delle altre. Circa i rapporti internazionali, ritiene che il problema sorga soltanto quando il film debba andare all'estero, perché in caso contrario accettando una dizione come quella del Disc-

gno di Legge, si potrebbero sollevare obiezioni, ad esempio, per la proiezione di un film anticomunista in Italia.

Criteri apertura nuove Sale

Nonostante l'intervento fatto, dal Presidente Segni è tutto-
ra orientato verso l'abolizione del rapporto posti e quanto meno verso
la liberalizzazione totale delle license. Ha pregato il Sottosegretario
di suggerirgli eventuali criteri di apertura sale diversi da quello rap-
porto posti-popolazione. La materia è ancora in fase di esame e di stu-
dio, ma sarebbe estremamente gradito un duplice ordine di pareri:

- 1) - nel caso si dovesse mantenere una disciplina circa l'ap-
ertura nuove sale, si desidererebbe conoscere il nostro pensiero e, e-
videntemente, quello dei Superiori, in ordine a:
 - a) possibilità di un intervento in sede di discussione al Senato per la
abolizione dell'emendamento Simonini;
 - b) eventuali nuovi criteri diversi dal rapporto posti-popolazione;
 - c) utilità di un decentramento demandando ai Prefetti, assistiti da una
Commissione composta secondo criteri già seguiti in base nazionale, i
poteri relativi alla concessione di nulla osta di apertura di nuove
Sale cinematografiche teatrali. In ogni caso rimarrebbe la possibili-
tà di appello alla Presidenza del Consiglio, Direzione Generale dello
Spettacolo.

Poichè il Sottosegretario mi ha richiesto un parere circa la
utilità di inserire nella Commissione provinciale un rappresentante per
ogni Comune della Provincia, ho fatto presente che, su questo punto, a-
vremmo riserve da fare tenendo conto della situazione in cui si trovano
molte Amministrazioni comunali in alcune Regione d'Italia, situazione
per la quale sarebbe probabile avere Commissioni composte in assoluta pre-
valenza da elementà di sinistra (Emilia, Toscana, Umbria), o laici.

2) - In caso di liberalizzazione totale, far conoscere il no-
stro parere in ordine a:

- a) agli inconvenienti che ne deriverebbero per le Sale Parrocchiali e cat

008

teliche in genere e, di conseguenza, quali criteri prudenziali dovrebbero essere adottati per ridurre al minimo tali inconvenienti.

b) gli inconvenienti di carattere generale.

Roma, 18 Aprile 1956